

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Azione di riduzione, deduzione con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. della nullità della donazione: è domanda nuova in quanto fondata su una diversa causa petendi.**

*Proposta un'azione di riduzione, costituisce quindi domanda nuova, e non mera modificazione di quella originaria, la successiva deduzione nel corpo della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. relativa alla presunta nullità della donazione (che è richiesta contrastante ed anzi contrapposta alla domanda originaria) e quella relativa alla interposizione fittizia di persona. È ben nota infatti la distinzione esistente tra la "modifica" della domanda, consentita con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (in base alla quale è consentita la mera introduzione di fatti storici nuovi che però non alterino il contenuto del diritto del quale si chiede tutela nel giudizio) e la vera e propria proposizione di una nuova domanda, fondata su una diversa causa petendi. Si ha quindi domanda nuova quando nell'atto di citazione si chiede di accertare la sussistenza di un atto, mentre nella memoria successiva se ne deduce la nullità, che è l'esatto opposto della prima.*

**Tribunale di Bari, sezione prima, sentenza del 12.10.2015, n. 4277**

*...omissis...*

- che queste circostanze sono già state valutate in altro giudizio e che emergono peraltro dall'ulteriore dato, per cui il possesso dell'immobile non è mai stato trasferito xxxxxxxxxx ed ha chiesto di accertare e dichiarare la simulazione della vendita realizzata in favore xxxx C. e quindi di accertare e dichiarare la intervenuta donazione dissimulata dell'immobile di cui in premessa, di accertare e dichiarare la lesione di legittima operata con la predetta donazione e quindi di imputare l'immobile in oggetto al patrimonio ereditario di xx accertare e dichiarare la illegittimità del testamento pubblico perchè in contrasto con le norme sulla successione necessaria, di accertare e dichiarare la lesione di legittima riservata all'attore e quindi di ridurre la donazione dissimulata dell'immobile di cui in premessa, con reintegra della suddetta quota di legittima con scioglimento della comunione ereditaria sul ridetto immobile.

Si sono costituiti in giudizio Cxxx hanno dedotto:

- che la domanda dell'attore è stata proposta in violazione dell'art. 564 c.c.. ed è quindi inammissibile (a parere dei due convenuti l'attore per poter esperire l'azione avrebbe dovuto accettare l'eredità con beneficio di inventario, atteso che la presunta donazione è stata effettuata nell'interesse di Oxx non riveste la qualità di erede. Nè poi ricorre a loro parere la seconda eccezione alla regola sancita dall'art. 564 c.c., ovvero sia la pretermissione dell'attore, circostanza che lo avrebbe esentato dalla previa accettazione della eredità con beneficio di inventario, atteso che l'attore risulta erede testamentario, destinatario di una quota della nuda proprietà dell'immobile sito in xxxxxx xxx/s. E peraltro il difetto della condizione della azione ricorrerebbe anche nel caso che ci occupa, ossia della domanda di accertamento della simulazione della vendita, come evidenziato dalla giurisprudenza);

- che, inoltre, essendo stato chiesto l'accertamento della simulazione della vendita, l'attore è incorso in una violazione del contraddittorio, non avendo citato in giudizio tutte le parti dell'atto pubblico impugnato (ossia i germani del de cuius);

- che inoltre, l'azione non è fondata nel merito, atteso che non v'è prova del fatto che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile oggetto della presunta donazione appartenesse effettivamente al de cuius (ed anzi a dire dei convenuti vi sarebbero prove contrarie), oltre al fatto che la sentenza che evidenzia la circostanza contraria non è passata in giudicato;

- che inoltre è priva di fondamento la asserzione secondo la quale il possesso dell'immobile non sarebbe mai passato a Cxxxxx restare in capo al de cuius, posto che il convenuto ha ricevuto all'atto del rogito le chiavi dell'appartamento ed ha anche provveduto ad avviare in esso lavori di ristrutturazione; che anzi ricorrono le condizioni per spiegare domanda riconvenzionale nei confronti degli eredi di xxxx per il debito della massa ereditaria verso costui; che peraltro non risponde al vero la circostanza che l'appartamento in questione fosse stato abitato dal de cuius e da sua xxx atteso che l'immobile fu abitato dalla coppia soltanto per pochi mesi dopo il matrimonio, essendosi poi essi trasferiti nell'immobile sito in xxx via xxxxs, il cui usufrutto poi è stato effettivamente lasciato alla moglie;

- che comunque la azione non è fondata, non essendosi verificata alcuna lesione della quota di legittima (in particolare, xxxxxx il suo periodo di permanenza negli Stati Uniti d'America ha provveduto ad inviare al padre i proventi del suo lavoro, con il quale il padre acquistò un immobile a xxxxx poi venduto ed il ricavato della vendita venne poi riconosciuto al figlio, ragion per cui padre e figlio, quando tornarono in Italia, provvidero ad effettuare investimenti comuni di denaro (di tal che non può sostenersi, a parere dei convenuti, che si sia verificata una lesione della legittima); che infine l'immobile sito in xxxxx potrebbe essere imputato alla massa ereditaria del de cuius solo per la parte a lui effettivamente spettante; tutto ciò premesso, ha chiesto di rigettare le domande proposte ex adverso ed in via subordinata ha spiegato domanda riconvenzionale finalizzata ad accertare l'esistenza del debito della massa ereditaria nei confronti xxxx metà delle somme investite a nome suo e del de cuius e poi confluite sul conto corrente intestato al de cuius.

Con atto di intervento e comparsa depositato il 9 gennaio 2007, Nxxx e quindi intervenuta nel giudizio, nel quale si è costituita, facendo proprie le tesi dell'attore (evidenziando quindi la

sussistenza di una donazione indiretta in favore xxx essendo stato a suo dire l'immobile sito in xx via oxxxxx acquistato con denaro del de cuius e peraltro mai consegnato a xxx (avendo ella ed il coniuge inteso abitare essi stessi l'immobile); ha quindi chiesto di accertare la avvenuta donazione da parte del de cuius in favore del xxx di accertare il suo diritto di abitare l'immobile, trattandosi di residenza coniugale, di imputare il valore dell'intero immobile al patrimonio ereditano del de cuius, di accertare la illegittimità del testamento del de cuius, per violazione delle norme sulla successione necessaria, di accettare la lesione della legittima a lei spettante, di xxx alla reintegra della quota di legittima e di attribuire a lei la quota in denaro o natura, con vittoria delle spese di lite.

Stabilito il thema decidendum, tramite la assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c, con ordinanza in data 8/10 aprile 2010 il xxx ritenuta preliminare la decisione sulle eccezioni proposte dai convenuti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Dopo alcuni rinvii, alla udienza del 16 marzo 2015 le parti (invero soltanto l'attore ed i convenuti xxxxxx xxx e rimasta contumace, mentre è intervenuta transazione tra gli odierni convenuti e Nxxx precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale, previa assegnazione dei termini ex art, 190 c.p.c.

Va dichiarata la contumacia xxxx xx comparsa e non costituitasi in giudizio.

Preliminarmente, va rilevato che, essendo intervenuta transazione sull'oggetto della controversia tra i xx (che ha abbandonato il giudizio), sulle domande poste da costei (per le quali comunque sarebbero valse considerazioni in ordine alla ammissibilità della azione, per quanto appresso si dirà) va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Ciò premesso, la domanda proposta dall'attore è inammissibile.

In primo luogo, va individuato il perimetro della azione proposta dall'attore che è, a parere del Collegio, indubitabilmente una azione di riduzione: xxx infatti, chiede di accertare una simulazione di un atto di vendita e quindi di dichiarare la intervenuta lesione di legittima, con conseguente dichiarazione di illegittimità del testamento e con riduzione della donazione effettuata e di essere reintegrato nella sua quota di legittima. Quindi, la sua azione è diretta all'accertamento della sussistenza e della validità di quella che egli asserisce essere una donazione.

L'azione e conseguentemente il giudizio devono essere circoscritti entro questi limiti.

Costituisce quindi domanda nuova, e non mera modificazione di quella originaria, la successiva deduzione nel corpo della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.. relativa alla presunta nullità della donazione (che è richiesta contrastante ed anzi contrapposta alla domanda originaria) e quella relativa alla indicata interposizione fittizia di persona.

È ben nota infatti la distinzione esistente tra la "modifica" della domanda, consentita con la memoria ex art. 183 comma 6 xxx.c. (in base alla quale è consentita la mera introduzione di fatti storici nuovi che però non alterino il contenuto del diritto del quale si chiede tutela nel giudizio) e la vera e propria proposizione di una nuova domanda, fondata su una diversa causa petendi. Ora, nel caso di specie, nell'atto di citazione si chiede di accertare la sussistenza di un atto, quello di donazione, mentre nella memoria successiva se ne deduce la nullità, che è l'esatto opposto della prima domanda. Se quindi con la domanda originaria veniva chiesto di accertare e dichiarare la simulazione di un contratto oneroso, dissimulando una donazione, che però costituiva una operazione negoziale con effetti conseguenti nella posizione delle parti, avendo l'attore chiesto la riduzione di quella donazione, della quale pertanto egli presuppone la esistenza in vita, con la successiva domanda (che si fonda su ben altri presupposti, niente affatto specificati nell'atto introduttivo de] giudizio, ma solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), si chiede di porre nel nulla quella stessa operazione negoziale, con la conseguenza che, accogliendo questa domanda, non si dovrebbe e potrebbe poi agire per la riduzione, ma su quel bene oggetto della operazione negoziale nulla dovrebbe invece darsi luogo alla successione legittima, domanda non proposta dall'attore.

Ne consegue che non può applicarsi al caso di specie la ben nota interpretazione giurisprudenziale secondo la quale "L'esperimento dell'azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal de cima, preordinato al successivo eventuale esercizio dell'azione di riduzione e diretto contro persone estranee all'eredità, non è condizionato all'accettazione con beneficio d'inventario nei soli casi in cui vengo in questione la simulazione assoluta di un negozio giuridico o in cui. pur prospettando la simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l'interesse del legittimario a fare accertare. indipendentemente dall'azione di riduzione, l'intervenuta simulazione e cioè l'inesistenza dell'apparente negozio giuridico posto in essere dal de cuius;

viceversa, allorquando sia stato impugnato un negozio oneroso, siccome dissimulante una donazione, essendo il negozio dissimulato rivestito della forma prescritta, l'azione di simulazione è in funzione unicamente dell'azione di riduzione e perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussiste il presupposto cui condizionata la proposizione della seconda, e cioè l'accettazione con beneficio di inventario" (ex plurimis, Cass. 27 giugno 2003. n. 10262. Cass. 18 aprile 2003, n. 6315, Cass. 19 marzo 1996. n. 2294). E' ben evidente, dal tenore della domanda iniziale (che, lo si ripete, è Tunica che può essere considerata, in quanto le successive domande non sono modificazioni della stessa, ma, basandosi su altri presupposti, costituiscono vere e proprie nuove domande) che l'attore ha agito solo per in funzione della riduzione della donazione che ha chiesto di dichiarare simulata, sottintendendo quindi che essa donazione dovesse essere considerata esistente e non dichiarata nulla.

Ne consegue che al caso di specie va applicato l'art. 564 c.c.. Orbene, P. C. e erede legittimo di O.C., di tal che il suo esercizio della azione di riduzione di donazioni e di legati era subordinato alla accettazione con beneficio di inventario, atteso che la presunta donazione effettuata nei confronti di C.O.R. è stata effettuata non nei confronti di un coerede (costui è infatti il figlio di C.V., effettivamente coerede dell'attore).

E peraltro non si pone neanche un problema di pretermissione dell'erede C.P. (circostanza che per giurisprudenza costante avrebbe escluso l'obbligo di accettazione con beneficio di inventario della eredità), posto che l'attore non è stato affatto pretermesso dalla eredità paterna, ma incontestabilmente istituito erede, con testamento pubblico in data 2 dicembre 1991. L'azione è quindi inammissibile.

Ne consegue che non può essere esaminata la domanda avanzata dall'attore di revoca della ordinanza resa dal GOT fuori udienza in data 28 luglio 2008/20 agosto 2008, che presuppone la possibilità di esaminare la domanda ed il merito della stessa, allorquando sia verificata la preliminare ammissibilità della stessa, per sussistenza delle condizioni della azione, nel caso di specie mancanti.

Ed ancora non può essere esaminata la domanda di nullità avanzata dall'attore relativamente alla presunta donazione di una somma di denaro posta in essere da xxxxxxxx., domanda nuova e comunque avanzata in via subordinata ad una domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti pure in via subordinata. Trattasi anche in tal caso di domande inammissibili.

La soccombenza implica la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali che si liquidano a favore dei convenuti costituiti, xxxxxxx in complessivi e 13.430,00, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge. Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e con l'applicazione sia dell'aumento ai sensi dell'art. 4 comma 2 (per avere il difensore esercitato il suo patrocinio per due soggetti con la stessa posizione processuale), sia della diminuzione di cui all'art. 4 comma I stesso testo legislativo (stante la non particolare difficoltà della materia trattata). Vanno invece compensate le spese di causa con riferimento alla convenuta xxx stante l'esito della controversia con riferimento a costei e con riferimento a C.R., non costituitasi in giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa nxxxxxxx xxx xxxx con atto di citazione ritualmente notificato disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia xxx.;
- 3) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande di Nxxx
- 4) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali a favore dei convenuti costituiti C.xxx liquida in complessivi € 13.430,00, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge;
- 5) compensa le spese del giudizio con riferimento a Nxxxxx